

BGE 41 I 270

Bundesgericht (BGE), 1915-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_41_I_270

FR: ATF 41 I 270

IT: DTF 41 I 270

Volltext

270. Staatsrecht. dIt aux enfants t. t' A ' andIS que ceuX ' IO n etre conduits par leu -Cl peuvent sans restrie- de plaisir, tels que mena rs, parents dans d'autres lieux tacles de foire thAAat genes, baraques foraines s d . , , ,ca re et concert L ' pec- H eJ~ fait justice de ce grief (RO;,' e Tribunal federalI a , va en effet sans rure u ,I p. 17 consid. 2) et n, exer~ant pas sur la je!;:s;~S dI~erents etablissements cIllematographes et ne les a meme attraction que les gers, des conditions de fai:x~os.ant pas aux memes dan- gJementation differente. dIfferentes justifient une re- Par ces motifs , le Tribunal federal pronOlIce Le recOurs est ecarte. 111. \ERBOT DER DOPPELBESTEUERUNG INTERD ICTION DE LA POUBLE IMPOSITION 37 S . , entenza. a4 settembre 1915 11 • He a causa tloth c. ZttrlgD e Ticino. "II Doppia imposta, - eh' 1 'b'l 1 avora' d' fil I e per il reddito deI suo I In lpendeuzza altrui e illlP e non al luogo deI gUadagno~voro al suo domicHio ordinarf; A. - 11 ricorrente; domiciliat ' d~11a metä di marzo fino . 0 ,a, Zungo, soggiornö Blasca, dove era impie atoa prlllc~plO giugno 1915 in F. S. 11 Comune di B' g ~rOvvlSoriamente daUe F r'J lasea 101mpose' . 1 e e maggio eon 5 fr. 40 ct er' ~er I mesi di ap- Roth non pagö ed 11 " P I eddlto professionale 'I a ora 11 comune r f .] .suo salario e procedett . . g,I ece sequestrare e POI per VIa dl esecuzione contro I , i Verbot der Doppelbesteuerung. N° 37. 271 il debitore in Zurigo. Roth aventht fatto opposizione, il comune ne domando ed ottenne dal Giudice di Pace di Riviera il rigetto definitivo(sentenza 16 luglio 1915). B. - Con gravame 21 luglio 1915 Enrico Roth ricorre al Tribunale federale per doppia imposta, asserendo ehe il suo domieilio tributario e Zurigo e producendo bol- lette d'imposta deI Comune di Z!:rigo per tutto il 1915. C. - Il eapo dell'ufficio tribunario di Zurigo osserva: Il ricorrente ha deposto il 5 febbraio 1915 il suo eerti- ficato di orjgine ed abito dappoi senza interruzione presso i suoi genitori neUa Körnerstrasse 12, Zurigo 4. Roth, ehe era impiegato presso le F. F. S., direzione deI cir- condario di Zurigo, fu traslocato in prineipio deI mese di marzo per qual ehe tempo a Biasca in occasione di tras- porti di truppe nel Tieino. D. - Il Comune di Biasea domanda ehe il ricorso ven- ga respinto. Esso asserisce: La sentenza di rigetto di opposizione avrebbe potuto· aneora venir impugnata col mezzo d,i cassazione davanti alle Autoritä deI cantone: il rieorrente non ha dunque esaurite le istanie canton.ali. Nel merito il ricorso non e fondato: il ricorrente non ha provato di aver dovuto pagare imposte a Zurigo per il tempo passato in Biasca. Esso ha di fatto abitato il Comune di Biasea e non ha impugnato la sua imposi- zione davanti le autoritä eantonali eompetenti. E. - Dietro richiesta deI, giudice istruttore il ricor- rente ha prodotto una dichiarazione deUa direzione deI cireondario I Il delle F. F. S., 12 quale certifica ehe esso fu al servizio delle F. F. S. in Biasca dal 16 marzo al 5 giugno 1915 in qualiUl di apprendista conduttore; - Considerando in diritto : 1. - Le eccezioni sollevate dal Comune di Biasca si appalesano destituite di fondamento. A mente della cos- tante giurisprudenza di questo Tribunale, l'esperimento delle istanze cantonali non e requisito di proponibilit di l'icorso di diritto pubblico per doppia imposta. Il ri- 272 Staatsrecht. c~rso poi si dirige non solo contro la sentenza deI

giu- dlce dl pace, ma altres! contro l'imposizione d'imposta da parte del Comune di Biasca. Ne si potrà sostenere la tardività del ricorso: l'imposta non fu evidentemente fatta valere prima del principio di giugno 1915 (dalla del sequestro 4 giugno). 2. - E ovvio che esiste doppia imposizione. Il ricorso ha provato che la Città di Zurigo l'ha imposto per tutto l'anno 1915: d'altro canto, il Comune di Biasca domanda il pagamento dell'imposta comunale per due mesi dello stesso anno. 3. - A mente della giurisprudenza di questo Tribunale il reddito professionale di un impiegato o di un operaio che lavora in dipendenza altrui e imponibile al suo domicilio senza riguardo al luogo dove quell'impiegato o quell'operaio ha acquistato il guadagno per cui è imbasto. Questa massima fu applicata regolarmente nei casi in cui la persona imposta passava una parte dell'anno in cantone diverso da quello dove aveva il centro dei suoi affari o delle sue relazioni personali e commerciali (domicilio). In questi casi non si procede ad una divisione dei contributi nella misura del tempo passato da debitore nei diversi cantoni: il diritto a percepire le imposte venne costantemente ricollocato solamente a quel cantone dove il debitore ha il suo domicilio. Ora Rot ha avuto il suo domicilio, anche per i mesi di aprile e maggio, nel cantone di Zurigo, poiché in quel cantone vivono i suoi parenti e poiché vi ha abitato prima di recarsi a Biasca e dopo per assumere un servizio meramente provvisorio. Il Comune di Biasca non aveva dunque il diritto di imporre il ricorrente per reddito professionale che ha guadagnato lavorando in dipendenza altrui nei mesi suddetti. Il Tribunale Federale pronuncia: Il ricorso è ammesso. *Gerichtsstand*. N° 38. IV. *GERICHTSSTAND* FOR 273 38. Arrêt du 30 septembre 1915 dans la cause Aeschbacher contre Société de Laiterie d'Onnens. Art. 59 C 0 n 5 t. f. d.: Le for choisi pour la nomination des arbitres ne doit pas nécessairement être indiqué dans le texte du compromis arbitral; il peut résulter de circonstances concluantes. 4. - Par contrat du 11 octobre 1913, la Société de laiterie d'Onnens (Fribourg) a vendu son lait pour 1914 à F. Aeschbacher, laitier à Schachen près Eggwil (Berne). Les conditions de la vente étaient celles stipulées entre parties le 7 décembre 1912 et modifiées le 1^{er} juin 1913. Suivant l'art. 10 de ce dernier contrat. « tout différend qui pourrait surgir entre les deux parties sera jugé par un tribunal arbitral, qui prononcera sans recours ni appel ». Aeschbacher offrait à la Société « les mêmes garanties qu'à Xeyruz. ~ Vis-à-vis de la Société de laiterie de Neyruz, Aeschbacher engagea, par contrat du 30 octobre 1913, (tous ses fromages et la généralité de ses biens». La Société d'Onnens louait à Aeschbacher sa huterie et ses caves. Les domestiques d'Aeschbacher étaient domiciliés à Onnens OU ils fabriquaient le fromage pour le compte de leur patron. Le 19 novembre 1914, la Laiterie d'Onnens fit notifier à Aeschbacher à Eggwil un commandement de payer, poursuite en réalisation de gage n° 6908, pour la somme de 25,507 fr. 65, représentant le prix du lait fourni en août, septembre, octobre et novembre 1914. Comme objet du gage le commandement de payer indiquait 250 pièces de fromage se trouvant dans les caves

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.